

# **REGOLAMENTO**

**PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE DA ADIBIRE  
AD ORTI URBANI IN VIA GIOTTO**

- ART. 1 – Ai fini del presente regolamento si intende per orto urbano un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, ortaggi e frutta (non da albero) per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia;
- ART. 2 – l'assegnazione degli orti verrà effettuata dal Responsabile del servizio in base alla graduatoria dallo stesso predisposta a norma del seguente art. 3;  
La graduatoria deve essere aggiornata almeno una volta all'anno.
- ART. 3 – per la predisposizione della graduatoria di assegnazione degli orti si seguono in ordine i seguenti criteri di preferenza:
- Pensionati residenti;
  - Non essere già in proprietari o affittuari di un orto;
  - Aver già avuto in precedenza l'assegnazione di un orto urbano;
  - Ordine di presentazione della domanda di assegnazione.
- ART. 4 – l'orto viene assegnato in gestione al singolo cittadino. Questi non può cederlo in affitto, ma deve coltivarlo con continuità direttamente;
- ART. 5 – la durata del contratto di locazione viene stabilita in **otto** anni, salvo interventi di pubblica utilità da fare su detto terreno da parte dell'Amministrazione Comunale.  
In caso di decesso dell'affittuario il contratto si ritiene risolto.  
Le parti hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata R.R. almeno novanta giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.
- ART. 6 – l'assegnatario si impegna a pagare un corrispettivo per l'uso di detto terreno nella misura stabilita di €5,16= (Euro cinque/16) annue più le relative spese del consumo di acqua;
- ART. 7 – L'assegnatario si impegna a contribuire alla manutenzione degli spazi comuni ed al taglio dell'erba dell'area comune;
- ART. 8 – l'assegnatario si impegna a curare la buona sistemazione, l'ordine e la pulizia del proprio orto e a non alterare in alcun modo il perimetro, la fisionomia, a non costruire strutture di qualsiasi genere e tipo ad esclusione di una copertura invernale che non superi il mt. di altezza;
- ART. 9 – i frutti derivanti dalla coltivazione dell'appezzamento saranno goduti gratuitamente dall'assegnatario cui è vietato farne commercio;
- ART. 10 – è vietato l'allevamento di animali di qualsiasi specie;
- ART. 11 - l'assegnatario dell'orto non può scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi, né usare anticrittogamici all'infuori di quelli ammessi dalle norme di legge. E' severamente vietato accendere fuochi. Sono vietati rumori molesti.
- ART. 12 – la mancata coltivazione o l'abbandono dell'orto per un periodo superiore a sei mesi, oppure la violazione delle norme del presente regolamento, è causa di decadenza di coltivazione dell'orto.